

**REGOLAMENTO DEI LAVORI DELLA CONSULTA REGIONALE DELLE
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)**

INDICE

1. Premessa
2. Competenze della Consulta
3. I componenti della Consulta e la partecipazione di soggetti terzi
4. Termini e modalità di convocazione della Consulta
5. Riunioni e decisioni della Consulta
6. Entrata in vigore

1. Premessa

In data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, la quale dispone:

- a. all'articolo 1, comma 2, che "Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare";
- b. all'articolo 1, comma 3, che "I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo: a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della l. r. 11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche; c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione; d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche".

Per le finalità di cui alle citate disposizioni normative, con deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 555 sono state approvate le linee guida finalizzate alla definizione degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 241/1990 e dei contratti di servizio di cui all'articolo 1 della l. r. 2/2019 tra i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l. r. 11/2016 e le Aziende pubbliche di servizi alla persona per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019 e con legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 recante "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali", all'articolo 13, comma 1, lett. i, è stato modificato l'articolo 38 della l. r. 11/2016, rubricato "Aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP", adeguandolo alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della l. r. 2/2019.

Al fine di fornire alla Regione e alle ASP un'occasione di confronto per condividere esperienze, procedure o azioni riguardanti l'erogazione dei servizi o presentare proposte su argomenti di interesse comune anche in relazione all'attuazione del Piano Sociale regionale, oltre che omogeneizzare le procedure amministrative, con deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2021, n. 654 è stata istituita, presso l'Assessorato competente in materia di Politiche Sociali, la "Consulta regionale delle Aziende pubbliche di Servizi alla

Persona (ASP)".

Tale deliberazione ha demandato a successivo decreto del Presidente della Regione Lazio di nominare i componenti della Consulta regionale delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

2. Competenze della Consulta

Ai sensi della DGR 654/2021 la Consulta formula pareri e proposte su argomenti di interesse comune alle ASP ai fini del loro coinvolgimento attivo nella attuazione del Piano Sociale regionale e della standardizzazione degli atti e/o dei provvedimenti ad esse riferiti e condivide esperienze, procedure, azioni o *best practice* riguardanti l'erogazione dei servizi affidati a tali Enti, nonché formula proposte di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale delle ASP.

In seno alla Consulta possono essere formulate anche proposte di modifiche di leggi o regolamenti regionali che si rendano necessarie in conseguenza di problematiche applicative manifestatesi successivamente alla loro approvazione.

Su proposta della Direzione regionale competente, possono essere sottoposte alla Consulta regionale proposte di Direttive e Linee Guida finalizzate a standardizzare atti e/o provvedimenti adottati dalle ASP ai sensi della normativa vigente alle stesse applicabili.

3. I componenti della Consulta e la partecipazione di soggetti terzi

Sono componenti di diritto della Consulta l'Assessore competente per materia, con funzioni di Presidente, nonché i Presidenti o i commissari straordinari delle ASP.

I componenti di diritto possono delegare altri soggetti a partecipare alle riunioni della Consulta.

La Direttrice regionale competente in materia di Politiche Sociali o suo delegato assiste ai lavori della Consulta.

Su invito dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno, ai lavori della Consulta possono partecipare i rappresentanti dei soggetti del Capo IV della l. r. 11/2016, esperti del settore, istituzioni, associazioni e/o organismi operanti a vario titolo sul territorio regionale, Direttori, Direttrici e dirigenti di altre Direzioni regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di ASP.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

4. Termini e modalità di convocazione della Consulta

1. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno o su proposta di almeno 4 ASP ai fini della discussione di argomenti di interesse comune e, comunque,

almeno una volta l'anno.

2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tramite comunicazione formale a mezzo posta elettronica certificata da recapitarsi almeno cinque giorni prima della seduta, ovvero due giorni prima in caso di urgenza.
3. La convocazione riporta deve riportare luogo, giorno, orario di inizio della seduta e l'ordine del giorno delle materie da trattare.
4. I componenti, entro le 24 ore precedenti alla riunione, devono dare comunicazione alla struttura regionale competente in materia di ASP del nominativo del partecipante.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Commissario straordinario dell'ASP, il soggetto indicato secondo le modalità di cui al comma 4 dovrà essere munito di delega.
6. L'eventuale ritardato invio della convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa alla seduta alla quale era stato invitato.

5. Riunioni e decisioni della Consulta

1. Le riunioni della Consulta sono presiedute dall'Assessore regionale il quale determina l'ordine di intervento dei soggetti presenti anche in relazione alle materie sottoposte all'ordine del giorno.
2. Il Presidente mette in trattazione gli argomenti illustrandoli secondo l'ordine del giorno inviato con la convocazione della riunione. Il Presidente medesimo o i componenti presenti alla riunione possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione degli argomenti indicandone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone; in caso contrario è posta in votazione per alzata di mano.
3. Le riunioni della Consulta sono valide se è garantita la partecipazione dei rappresentanti della maggioranza delle ASP.
4. Le decisioni della Consulta sono assunte a maggioranza dei presenti per appello nominale e riportate nel processo verbale dei lavori.
5. I processi verbali delle riunioni sono stesi dal Segretario della Consulta che riporta il resoconto sommario degli argomenti trattati, gli interventi e le eventuali dichiarazioni testuali richieste dai componenti della Consulta
6. I verbali sono condivisi, prima della sottoscrizione formale, con tutti i soggetti intervenuti e sono approvati nella seduta successiva.
7. Le decisioni della Consulta non hanno rilevanza esterna, ma possono essere formalizzate in atti e/o provvedimenti della Regione (DGR, determinazioni dirigenziali, circolari, ecc.) qualora ritenuto necessario ai fini dell'attuazione delle politiche regionali in materia di ASP.

6. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed è pubblicato sul sito della Regione Lazio.